

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 10/11/2017 Prot.: 0025680 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

25680

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 133
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Massimiliano Barison, Elena Donazzan, Massimo Giorgetti, Nicola Ignazio Finco, Pietro Dalla Libera, Sergio Berlato, Luciano Sandonà, Nazzareno Gerolimetto, Franco Ferrari, Cristina Guarda, Stefano Valdegamberi, Gianpiero Possamai e Marino Finozzi relativa a: "Istituzione del marchio dei prodotti e dei produttori di birra artigianale".

Si comunica che con nota pervenuta il 7 novembre 2017, il Consigliere Ciambetti ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Il Dirigente

Prof.ssa Maria Teresa Mognoni

MTM/sd
pdllpdl 133 nuova sottoscrizione 6

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Il dirigente capo
Alessandro Rota

Ufficio attività
istituzionali

IL PRESIDENTE

Roberto Ciambetti
(Roberto Ciambetti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 133

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Barison, Giorgetti, Donazzan, Finco, Dalla Libera, Ferrari, Guarda, Berlato, Gerolimetto, Sandonà, Valdegamberi, Possamai, Finozzi e Ciambetti*

ISTITUZIONE DEL MARCHIO DEI PRODOTTI E DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° aprile 2016.

* Con nota del 20 aprile 2016, prot. 10171 il consigliere Finco ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 23 marzo 2017, prot. 7021 il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 23 marzo 2017, prot. 7042 i consiglieri Ferrari e Guarda hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 30 marzo 2017, prot. 7634 il consigliere Berlato ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 4 aprile 2017, prot. 8089 i consiglieri Gerolimetto e Sandonà hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 22 giugno 2017, prot. 14903 il consigliere Valdegamberi ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 25 ottobre 2017, prot. 24281 il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 2 novembre 2017, prot. 24913 il consigliere Finozzi ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota dell'8 novembre 2017, prot. 25380 il consigliere Ciambetti ha sottoscritto la proposta di legge.

ISTITUZIONE DEL MARCHIO DEI PRODOTTI E DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE

Relazione:

La Regione Veneto è terra di grandi eccellenze enogastronomiche. Prodotti che sono sinonimo di qualità, di tradizione, di cultura artigianale e produttiva della nostra gente e delle nostre aziende. Parlare del Veneto significa infatti esaltare, non solo le sue bellezze storico-artistiche, ma anche i tanti prodotti, creati da sapienti artigiani, che alimentano la nostra economia e il nostro “marchio” nel mondo. Il Veneto, solo per citarne alcuni, è prosecco e amarone, il formaggio Asiago e il prosciutto di Montagnana, il radicchio di Chioggia o di Treviso, il baccalà o le grappe!

Il successo di questi prodotti è direttamente proporzionale alle tante iniziative di “plagio” messo in atto da spregiudicati concorrenti. Si sono quindi moltiplicate le iniziative per difendere i prodotti e i produttori, come per esempio, la costituzione di Consorzi di tutela e l’istituzione di marchi di identificazione e riconoscibilità del prodotto.

A buon diritto, e vedremo di seguito i numeri, il Veneto è oggi rappresentato anche da un’altra eccellenza: la birra artigianale. Un prodotto che, come quelli appena citati o più di questi essendo relativamente nuovo, necessita di essere riconosciuto, tutelato e valorizzato.

BREVE STORIA

Il fenomeno della birra artigianale, che ha la sua principale caratteristica nella non pastorizzazione e non filtrazione, ebbe inizio negli anni ‘80 negli USA come un movimento “culturale” che proponeva di sottrarsi a schemi legati all’industria e alla grande distribuzione per rivalutare l’individuo. In quegli anni molti ragazzi americani, grazie alla loro passione, cominciarono a produrre birra in casa modificando anche le ricette e apportando rivisitazioni estreme. Successivamente il fenomeno si trasferì in Europa dove raccolse nuovi adepti, facendo nascere nuove imprese di piccole dimensioni con produzione limitata e di altissima qualità.

In Italia le origini del movimento dei birrifici artigianali si manifesta attorno al 1996. Da quell’anno, complice un cambiamento della norma sulle accise che non prevedeva più la presenza del funzionario dell’Ufficio tecnico delle Finanze che accertasse l’alcool producibile per ogni cotta di birra prodotta ma rimandava gli accertamenti a strumenti più tecnici, ebbe inizio un vero e proprio movimento brassicolo. Il fenomeno crebbe di anno in anno rosicchiando quote di mercato sempre più rilevanti all’industria e trasmettendo un messaggio importantissimo: micro e prodotto di qualità (“km 0”) è meglio di mega! Basti ricordare che, secondo i dati di Brewer Association, l’Italia è il quarto produttore mondiale di birra artigianale, dopo Usa, Gran Bretagna e Francia. Geograficamente parlando, lo sviluppo di queste aziende nel nostro Paese c’è stato soprattutto al nord e al centro. Le regioni leader sono, infatti, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l’Emilia Romagna.

Basti pensare che all’inizio del fenomeno, nel 1996, i pionieri erano meno di una decina mentre oggi hanno superato il migliaio. È cresciuto negli anni, assieme al numero delle attività, anche il numero degli occupati e il giro di affari.

Secondo il "Report 2013 Altis-Unionbirrai", il giro d'affari dei birrifici artigianali varia dai 100 mila agli 800 mila euro per il 65% dei casi, con un aumento medio del 24% in più rispetto al 2011. Addirittura tocca il 12% la quota di birrifici artigianali con fatturato superiore agli 800 mila euro annui.

In Veneto, stando alla GuidaOnLine dei produttori di birre artigianali, erano attive nel 2014 ben 83 aziende: n. 4 nel bellunese; n. 10 nel padovano; n. 1 nel rodigino; n. 28 nel trevigiano; n. 12 nel veneziano; n. 15 nel veronese; n. 13 nel vicentino.

I FATTORI DELLA CRESCITA

Il fattore principale che ha portato il mercato di birra artigianale a crescere in maniera esponenziale è il contatto diretto con l'utente finale. Si tratta di una filiera corta ("km 0") che preferisce, soprattutto nel primo periodo di start up, presentare e presentarsi al potenziale consumatore direttamente.

Il successo del mercato si deve anche alla scelta del canale di distribuzione, che può incidere sul fatturato in percentuale elevatissima. In particolare si rilevano strumento preferenziale per queste imprese: il web, le vetrine-fiere, i concorsi etc. che mettono assieme chi muove i primi passi nel settore con chi cerca occasioni di sviluppo, prestigio o risparmio. In questi contesti un birrificio artigianale raggiunge fino al 50% del proprio volume di affari.

La qualità è però il vero motore. Qualità che deriva dal metodo di lavorazione, dalla qualità delle materie prime impiegate e dalla professionalità degli addetti.

La scelta delle materie prime è il primo passo per garantire la produzione di una birra di qualità, la cui combinazione consente estro e creatività da parte dei mastri birrai. Questi ultimi, come li definisce l'osservatorio Altis, sono "instancabile lavoratori, in grado di trasformare una passione in profitto, ma soprattutto in cultura della tavola, del gusto e del benessere!".

Come detto, la qualità deriva anche dalle materie prime scelte. Basti considerare che mentre le grandi industrie cercano la "standardizzazione" del prodotto, per esempio nella qualità del malto o del luppolo, i nostri birrifici ricercano l'unicità del prodotto. L'utilizzo di materie prime diverse, insolite e/o di derivazione locale hanno definito vari stili "Made in Italy" di birre artigianali. Ricordiamo, a solo titolo d'esempio, alcuni stili:

- in Piemonte, nel 2004-2006, si definì un primo stile "Made in Italy" con birre prodotte da castagne;*
- un secondo stile ha riguardato l'impiego di cereali inusuali, strettamente legati ai territori di produzione: farro, frumento, il Kamut o i legumi come le lenticchie;*
- come per il precedente, un terzo stile "Made in Italy" deriva dalla filosofia del "km 0" con l'impiego di spezie, erbe, ortaggi e frutta. E qui si spazia dalla birra alla pesca, alla ciliegia fino al radicchio di Treviso;*
- un quarto stile deriva dal mondo del vino, con l'utilizzo del mosto, di maturazioni o fermentazioni in barique nuove o già usate e infine rifermentazioni con i lieviti di vino, spumante o whisky.*

In definitiva, risulta evidente sia dal ritmo di crescita dei birrifici artigiani, si vedano i numeri riferiti al primo paragrafo, come da quest'ultima breve carrellata sugli stili/ricette, come il settore sia vivo e di buone prospettive, e

non solo per gli artigiani! La crescita del settore sarà, infatti, bene anche ai coltivatori (in una logica di “filiera” da incentivare) ma anche all’indotto, si pensi ad esempio al turismo che associa cultura ad enogastronomia.

LA NORMA

Curiosamente, a fronte di un mondo in forte fermento e crescita, come visto nei precedenti paragrafi, solo ora il legislatore inizia ad occuparsi del settore!

Mentre, infatti, la birra “comune” è stata definita dalla legge italiana 1962/1354, e come tutti i prodotti alimentari è sottoposta alla normativa 1962/283 ed al successivo regolamento 1980/327 oltre alle regole dettate dall’Unione Europea, solo in questi giorni è in corso di approvazione una norma che definisce la birra artigianale! Si evidenzia che a oggi ci si occupa della sola definizione del prodotto!

La norma è stata approvata in questi giorni dal Parlamento e inviata al Senato; si tratta di un articolo inserito nel Disegno di Legge n. 3119 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura”. Questa norma, per la prima volta in Italia, al Capo II-quater, detta “Disposizioni in materia di produzione della birra artigianale”. In particolare, all’art. 25 - quinquies - “Denominazione di birra artigianale”, definisce la birra artigianale:

“Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi”.

In questa definizione, peraltro ancora in via di approvazione e pur condivisibile sotto il profilo delle caratteristiche del prodotto (non pastorizzato e non microfiltrato), risulta “pericolosa” per i veri birrifici artigianali! Eccessivo è infatti il limite relativo alla produzione (200.000 ettolitri) che sembra favorire i grandi marchi, che possono così immettere sul mercato grandi quantitativi di prodotto che poco hanno di artigianale. Il danno alla vera produzione artigianale, che per antonomasia è indirizzata più alla qualità che alla quantità, è evidente.

La Regione ha quindi l’opportunità di colmare un vuoto normativo allo scopo di individuare, tutelare, promuovere e valorizzare le vere aziende artigianali produttrici di birra. Imprese che si caratterizzano per: il metodo di produzione, per la localizzazione della lavorazione, le caratteristiche e/o provenienza dei prodotti, il quantitativo prodotto, il radicamento al territorio anche in termini di commercializzazione.

Da questa esigenza nasce quindi la presente proposta di legge.

CONTENUTI

La Proposta di Legge si compone di 11 articoli. Nel dettaglio:

- *Art. 1 - definisce l'Oggetto;*
- *Art. 2 - le Finalità, ossia identificare, tutelare, promuovere, valorizzare la produzione di birra artigianale veneta. Al comma 2 vengono definite le azioni che la Regione promuoverà per raggiungere dette finalità;*
- *Art. 3 - vengono fornite le Definizioni di "birra artigianale" e delle varie tipologie di birrificio;*
- *Art. 4 - definisce la priorità dell'informazione al consumatore, relativamente ai Metodi e tecnologie adottati nella lavorazione, oltre che sulla promozione e valorizzazione del prodotto finale;*
- *Art. 5 - sostiene l'importanza della Formazione professionale per gli operatori che generalmente iniziano da autodidatti e hanno poi poche occasioni di approfondimento e aggiornamento, sia relativamente alle tecniche che alla normativa, per i rari corsi organizzati nel territorio regionale;*
- *Art. 6 - prevede il sostegno, attraverso appositi bandi, di Progetti innovativi relativi alla lavorazione, alla sperimentazione, all'avvio di filiere locali che comprendano il coltivatore di materie prime, nonché progetti attenti alle varie patologie alimentari;*
- *Art. 7 - termini di emanazione del Regolamento attuativo della presente legge e contenuti dello stesso, nonché la definizione di un Disciplinare di produzione;*
- *Art. 8 - disposizioni relative al marchio "Birra Artigianale", in linea con quanto disposto dalla L.R. 12/2001, cioè di marchio "Qualità Verificata" relativo ai prodotti agricoli e agroalimentari;*
- *Art. 9 - notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato;*
- *Art. 10 - sanzioni relative all'uso improprio del marchio;*
- *Art. 11 - norma finanziaria.*

ISTITUZIONE DEL MARCHIO DEI PRODOTTI E DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE

Art. 1 - Oggetto.

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nell'ambito delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agro-alimentare, le attività di identificazione, tutela, promozione e valorizzazione della produzione birraia artigianale.

Art. 2 - Finalità.

1. La Regione Veneto identifica, tutela, promuove e valorizza la produzione di birra artigianale, caratterizzata da elevati requisiti di tipicità delle materie impiegate, da tradizionali metodologie di trasformazione e dalla professionalità degli operatori che ne fanno derivare un prodotto di elevata qualità organolettica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Veneto:

- a) istituisce l'Albo dei Birrifici Artigianali, suddiviso nelle seguenti sezioni: birrificio artigianale; birrificio agricolo; microbirrifici;
- b) istituisce apposito marchio per identificare la Birra Artigianale, prodotto dai birrifici inseriti nell'Albo di cui alla lettera a) del presente articolo;
- c) salvaguarda e valorizza le imprese di settore;
- d) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;
- e) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile, mediante l'accesso ai contributi rispettivamente di cui alle leggi regionali 20 gennaio 2000, n. 1 e 24 dicembre 1999, n. 57;
- f) promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
- g) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;
- h) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
- i) promuove lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana;
- l) promuove l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
- m) favorisce la corretta informazione al consumatore;
- n) attua i necessari controlli per garantire l'applicazione ed il rispetto della presente norma al fine di tutelare il prodotto.

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende:

a) per birra artigianale: una qualsiasi tipologia di birra il cui ciclo produttivo viene svolto da piccoli birrifici artigianali indipendenti e in possesso delle autorizzazioni amministrative igienico-sanitarie ed operanti in conformità alle disposizioni delle competenti autorità, avente le seguenti caratteristiche:

- 1) utilizzo preferenziale, ove disponibile, di materia prima di provenienza del territorio di produzione;
- 2) rispetto del divieto della presenza di conservanti e coloranti sintetici;
- 3) dopo la fermentazione, non abbia subito alcun processo di pastorizzazione, microfiltrazione o similari;
- 4) è ammesso l'impiego di sostanze minerali per modificare la

composizione ionica dell'acqua di produzione e/o l'aggiustamento del ph;

b) per birrificio artigianale: l'impresa che produca birra artigianale secondo le caratteristiche di cui alla lettera a) e sia economicamente, legalmente e per impianti di produzione, indipendente da qualsiasi altro birrificio e che svolga l'intero ciclo di produzione della birra nel territorio individuato come territorio di produzione;

c) per birrificio agricolo: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera b), sia parte e complemento dell'azienda agricola di cui è parte integrante e che si caratterizza inoltre per la lavorazione di propri prodotti;

d) per microbirrificio: l'impresa che, fatte salve le caratteristiche di cui alla lettera b), produca meno di 10.000 ettolitri/anno;

e) i titolari dei birrifici di cui alla lettera b), c) e d) = soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita dei prodotti di propria produzione e per il consumo immediato utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie;

f) per controllo: l'attività volta a verificare la corrispondenza della birra artigianale alle modalità di produzione stabilite dalla presente norma, alla corrispondenza con le informazioni fornite nell'etichettatura, nei documenti commerciali e nei documenti promozionali in ordine alla tracciabilità, alla natura del prodotto, alla composizione, alla provenienza. Il controllo verrà effettuato anche in relazione alla concessione e all'utilizzo del marchio di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera b).

2. I titolari o legali rappresentanti dei birrifici, di cui alle lettere b), c) e d) del punto 1 del presente articolo, dirigono e gestiscono, potendo operare anche manualmente la conduzione del processo produttivo.

Art. 4 - Metodi e tecnologie.

1. La Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ed f), oggetto del disciplinare di produzione da emanarsi attraverso il regolamento di cui al seguente articolo 7.

2. La Regione promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto "birra artigianale", anche attraverso la realizzazione di una fiera della Birra Artigianale, da tenersi a rotazione, prioritariamente, in uno dei territori in cui ha sede legale e/o stabilimento produttivo uno dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 2, comma 2 lettera a), individuata con apposito bando.

Art. 5 - Formazione professionale.

1. La Regione promuove, nel rispetto delle attribuzioni, la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore, secondo le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 7, anche stipulando apposite convenzioni con enti accreditati.

Art. 6 - Progetti di qualità e interventi per le patologie alimentari.

1. Con il regolamento di cui all'articolo 7, la Giunta regionale stabilisce altresì i termini e le modalità di presentazione, i contenuti, l'ammontare della spesa ammissibile, la percentuale e l'ammontare dei finanziamenti agevolati

erogati in base alle disponibilità annue di bilancio, le condizioni di ammissibilità, le cause di esclusione e gli eventuali criteri di priorità, di progetti innovativi presentati dal legale rappresentante del birrifico, se costituito in forma societaria, o dal titolare della ditta individuale destinati a: migliorare la qualità del prodotto, a introdurre nuove tecnologie e/o ricette, a creare “filieri locali”, a promuovere la formazione degli operatori.

2. Nel medesimo regolamento la Giunta regionale individua le modalità di riconoscimento e incentivazione delle imprese del settore che, esplicando una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, realizzino ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto anche a soggetti affetti da dette patologie.

Art. 7 - Regolamento.

1. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, e acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua in particolare:

- a) le modalità di iscrizione all’Albo di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera a), e le relative modalità di tenuta dell’albo;
- b) l’individuazione di un apposito marchio per identificare il prodotto Birra Artigianale e le relative modalità di utilizzo;
- c) la definizione del disciplinare di produzione da comunicare, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2015/1535/CEE del Parlamento e del Consiglio del 9 settembre 2015, alla Commissione europea, che descrive il metodo di ottenimento del prodotto ed il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
- d) le forme di divulgazione delle tecniche applicate e delle materie prime utilizzate;
- e) le modalità e i criteri di promozione della formazione, dell’aggiornamento professionale e della riqualificazione degli operatori del settore di cui all’articolo 5;
- f) le disposizioni attuative inerenti i progetti di qualità e gli interventi per le patologie alimentari di cui all’articolo 6.

Art. 8 - Marchio regionale “Birra Artigianale”.

1. La Giunta regionale provvede a registrare il marchio Birra Artigianale di cui all’articolo 7, lettera b, mediante deposito, nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273);

2. Il marchio è aperto a tutti i produttori ed è concesso in uso ai soli produttori che si conformano al disciplinare di produzione;

3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua gli organismi accreditati deputati a verificare il rispetto delle norme di cui alla presente legge da parte di coloro che utilizzano il marchio.

Art. 9 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in

cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 10 - Sanzioni.

1. Chiunque utilizzi il marchio di cui all'articolo 8 oppure diciture similari che possano trarre in inganno i consumatori, si avvalga di tale dicitura nei propri locali, sul proprio materiale pubblicitario od in ogni altro luogo o condizione che possa essere oggetto di inganno da parte dei consumatori e degli operatori commerciali, salve le sanzioni civili e penali, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge quantificati in complessivi euro 150.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte, a valere sul bilancio di previsione 2016-2018:

- a) per euro 20.000,00, per la istituzione del Marchio della produzione di birra artigianale, mediante un incremento delle risorse allocate alla Missione 14 Sviluppo economico e produttività, Programma 03 Ricerca ed innovazione e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate alla Missione 16 Agricoltura, Politiche agroalimentari e Pesca, Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
- b) per euro 80.000,00 euro, per la realizzazione delle attività di informazione, promozione e valorizzazione, sostegno progetti innovativi mediante un incremento delle risorse allocate alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 01 Industria PMI artigianato e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 02 Commercio , Reti distributive, Tutela del consumatori - legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete";
- c) per euro 50.000,00, per le attività di formazione del personale, a valere sugli stanziamenti iscritti alla Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 02 Formazione professionale - legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro".

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	5
Art. 2 - Finalità.....	5
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Metodi e tecnologie.....	6
Art. 5 - Formazione professionale.	6
Art. 6 - Progetti di qualità e interventi per le patologie alimentari.	6
Art. 7 - Regolamento.	7
Art. 8 - Marchio regionale “Birra Artigianale”.....	7
Art. 9 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.	7
Art. 10 - Sanzioni.....	8
Art. 11 - Norma finanziaria.....	8

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 7

Direttiva 9 settembre 2015, n. 2015/1535(1) (2).

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE PREVEDE UNA PROCEDURA D'INFORMAZIONE NEL SETTORE DELLE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DELLE REGOLE RELATIVE AI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE (CODIFICAZIONE)

Articolo 5

In vigore dal 7 ottobre 2015

1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio (11).

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 della presente direttiva e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), della presente direttiva, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, adottate le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche del settore privato.

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di tale altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti dell'Unione.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 7 ottobre 2015.

(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Nota all'articolo 8

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30(1).

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, A NORMA DELL'ARTICOLO
15 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2002, N. 273. (2) (3)

Art. 7. Oggetto della registrazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

(2) Il comma 1 dell'art. 127, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 ha disposto che nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive si intenda riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico. Il comma 2 del citato art. 127 ha stabilito che nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali si intenda riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

(3) Per il regolamento di esecuzione del codice della proprietà industriale vedi il D.M. 13 gennaio 2010, n. 33.

Legge 12 dicembre 2002, n. 273 (1)

MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO
DELLA CONCORRENZA (2).

Art. 15. Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (3):

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;

d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale (4).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi (5).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2002, n. 293, S.O.

(2) Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(3) Alinea così modificato prima dal comma 8 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186 e poi dall'art. 2, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

(4) In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

Nota all'articolo 9

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 107

(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche,

sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108

(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la

Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.